



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

(Provincia di CUNEO)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E
DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI**

(di cui ai commi 816/847, art. 1, Legge 27 dicembre 2019 n. 160)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Art.1 Oggetto del canone

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e del Testo Unico degli Enti Locali L.267/2000, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dalla Legge n.160/2019, art. 1, dal comma 816 al comma 847, con riguardo alle occupazioni ed esposizione pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio comunale. Detto "canone", sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza del territorio comunale. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salva diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

Art.2

Presupposto e ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica:
 - a) alle occupazioni di qualsiasi natura, anche abusive o senza titolo, delle aree e spazi, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune; alle occupazioni sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
 - b) alla diffusione dei messaggi pubblicitari, visivi e acustici, mediante mezzi pubblicitari ed insegne, anche abusivi e senza titolo, installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato. Ai fini dell'applicazione del canone costituisce presupposto qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, comprese le immagini, che indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti oggettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti a cui si rivolge, il nome, l'attività,

il prodotto o che comunque promuova o migliori l'immagine del soggetto pubblicizzato;

Art.3

Criteri generali per la valutazione e determinazione del canone

- 1) Ai fini dell'applicazione delle tariffe, le disposizioni contenute nel presente regolamento, overiferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente al 31
- 2) dicembre dell'ultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente all'Istituto Nazionale di statistica.
- 3) I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) individuazione delle strade e degli spazi pubblici in ordine di importanza, in base alla suddivisione del territorio comunale in zone così come approvato nell'allegato A;
 - b) entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d) graduazione in relazione alla tipologia, finalità, beneficiario ritratto, sacrificio imposto alla collettività dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, anche con riferimento al valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, all'impatto ambientale, paesaggistico e di arredo urbano con previsione di specifici coefficienti moltiplicatori, per determinate attività in relazione alle modalità di occupazione/esposizione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area;
 - e) per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie annuali, o permanenti, il canone dovuto, è calcolato moltiplicando la tariffa base annuale per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento;
 - f) per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone dovuto, è calcolato moltiplicando la tariffa base giornaliera per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione

- pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento;
- g) le maggiorazioni e le riduzioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base della specifica fattispecie prevista.
- 4) Le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
- a) sono annuali, o permanenti, quelle la cui durata, risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, si protragga per l'intero anno solare con carattere stabile, 24 ore su 24, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee quelle la cui durata, risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, si protragga per un periodo inferiore all'anno solare e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità;
 - c) le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione.
- 5) I coefficienti e le relative tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 6) Le tariffe di cui al comma precedente potranno essere aggiornate annualmente, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, riscontato al 30 giugno dell'anno precedente e in relazione alle esigenze di pareggio del bilancio comunale. Qualora non si proceda all'aggiornamento annuale tale percentuale di variazione potrà essere conteggiata negli anni successivi.

Art.4

Suddivisione del territorio in zone

- 1) Ai fini dell'applicazione del canone, esclusivamente per le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo, il territorio comunale è suddiviso in due zone, cui ciascuna corrisponde una distinta tariffa, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali, densità di traffico veicolare e/o pedonale e del beneficio economico ritraibile. La classificazione del territorio costituisce l'allegato "A" del presente regolamento e ne è parte integrante.
- 2) Per la diffusione di messaggi pubblicitari non si applica la suddivisione in zone di cui al comma 1).

- 3) Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione insista su spazi di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla zona con tariffazione maggiore.

Art.5

Soggetti passivi e Soggetti attivi

1) Soggetti passivi:

- a) per le occupazioni di suolo, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo e senza titolo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido per l'intero pagamento del canone, salvo il diritto di regresso;
- b) per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, anche in mancanza del titolo, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato. L'amministrazione può richiedere il versamento del canone indipendentemente ad uno dei soggetti citati, il quale avrà il diritto di rivalsa verso gli altri;
- c) il canone è indivisibile, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i codebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso;
- d) il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art.1131 del Codice Civile, in mancanza dell'amministratore sono fatte salve le disposizioni di cui sopra in materia di solidarietà passiva. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al comune ed al suo concessionario, se la riscossione è affidata a terzi, la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

2) Soggetti attivi:

- a) il Comune. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e

gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;

- b) il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui alla lettera a) spettano al concessionario. In ogni caso il rilascio dei titoli autorizzativi e le relative attività amministrative rimangono esclusiva prerogativa e competenza comunale. Il comune, in caso di affidamento della concessione, per l'applicazione, la riscossione e l'accertamento a terzi, attribuisce le funzioni di agente accertatore ai dipendenti del concessionario, in ottemperanza al comma 179, art.1, della legge 296 del 27 dicembre 2006.

TITOLO II

Criteri di applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

Art.6

Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità

- 1) Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata uguale o superiore all'anno con disponibilità completa e continuativa, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area;
- 2) Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente su domanda dell'interessato.

Art.7

Occupazioni abusive

- 1) Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
- 2) In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art.1, comma 179, legge n.296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
- 3) Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4) Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50% , si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art.8

Occupazione d'Urgenza

- 1) Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare a situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.
- 2) Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediatamente comunicazione scritta dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale e a presentare entro il giorno lavorativo successivo la domanda per ottenere la concessione.
- 3) L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.
- 4) In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

Art.9

Passi Carrabili

- 1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- 2) Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costruzione anteriore al 1950 o alla costruzione della strada.

Art.10

Domanda di occupazione

- 1) Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato di servitù di pubblico passaggio), in via permanente o temporanea, deve presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione; anche qualora la fattispecie sia esente dal pagamento del canone.
- 2) La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima;
- 3) La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima;
- 4) L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile;
- 5) la domanda di concessione o autorizzazione redatta in bollo ai sensi di legge deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di P.IVA qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di P.IVA;
 - c) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;

- d) le dimensioni dello spazio o area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o lineari;

- e) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata espressa in anni mesi e giorni, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - f) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - g) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e istruttoria con deposito cauzionale, se richiesto dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
- 6) In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
 - 7) La domanda deve essere corredata dalla planimetria. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari da parte del comune ai fini dell'esame della domanda, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
 - 8) Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata dalla planimetria, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
 - 9) In caso di occupazione suolo pubblico con mezzi elevatori non fissi (cestelli, piattaforme elevatrici, gru semoventi etc.) l'area occupata dovrà essere adeguatamente dimensionata, prevedendo la massima area di manovra/estensione del mezzo elevatore, che dovrà essere riportata nella planimetria da allegare all'istanza di autorizzazione. Infine nella richiesta dovrà essere indicata l'area relativa a tutto il fronte di lavoro, indipendentemente dal singolo mezzo utilizzato.

Art.11

Istruttoria

- 1) Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, anche se la fattispecie è esente dal pagamento del canone, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Polizia Locale, previa richiesta parere favorevole o negativo dell'Ufficio tecnico.
- 2) Il settore competente al rilascio della concessione/autorizzazione, ricevuta l'istanza o la comunicazione, procede con l'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dall'istanza o della comunicazione.

- 3) Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'art.10 oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.
- 4) Il rilascio della concessione/autorizzazione è in ogni caso subordinata all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.
- 5) In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con le procedure e con i tempi previsti dall'articolo 10-bis della Legge 241/90, i motivi del diniego stesso.

Art.12

Atto di concessione/autorizzazione

- 1) L'atto di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione delle aree dell'art.6 del presente regolamento contiene:
- a) gli elementi di cui all'art.10;
 - b) le specifiche finalità per le quali è concessa l'occupazione, con l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alla quali è subordinata la concessione stessa.
- 2) La concessione/autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale. Non è cedibile e non è consentita la sub concessione. La concessione/autorizzazione è volturabile esclusivamente a fronte della documentata cessione dell'attività che si svolge utilizzando la medesima occupazione.
- 3) Chi intenda subentrare ai sensi del comma 2 deve fare richiesta di voltura all'Amministrazione entro 30 giorni dal trasferimento, indicando gli estremi della concessione/autorizzazione di cui trattasi. La mancata richiesta nei termini comporta che l'occupazione sia considerata abusiva.
- 4) La voltura della concessione/autorizzazione, in ogni caso, non dà luogo a rimborso.
- 5) Ogni concessione/autorizzazione viene comunque rilasciata:
- a) a termine, per una durata massima di cinque anni salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunale, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni;

- b) senza pregiudizio alcuno dei diritti di terzi;
 - c) con obbligo del titolare di rispondere, direttamente ed in proprio, di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi, e di tenere quindi espressamente indenne l'Amministrazione, da ogni responsabilità, pretesa, azione o risarcimento;
 - d) con facoltà dell'amministrazione di imporre nuove condizioni.
- 6) Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione. Il titolare dell'occupazione ha, in ogni caso, l'obbligo di non creare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art.13

Obblighi del concessionario

- 1) Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) effettuare il versamento del canone alle scadenze previste.

Art.14

Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

- 1) Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti;

- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 12 comma 2 relativa al divieto di subconcessione.
- 2) La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3) Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro 5 giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Art.15

Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

Il competente ufficio comunale può in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato;

- 1) La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art.16

Rinnovo della concessione o autorizzazione

- 1) I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
- 2) Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto;
- 3) Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Art.17

Criteri e modalità di determinazione del canone

1) Criteri di determinazione del canone:

- a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuare per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di cui all'art.1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n.160. Il ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a 800 €. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze;
- b) per le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa cavi e condutture etc.) il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera relativa alle occupazioni con manomissioni stradali o del demanio;
- c) per le occupazioni l'arrotondamento è unico, qualora all'interno della medesima area di riferimento, siano presenti delle superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato e che in questo caso occorre sommare ed arrotondare unicamente la loro superficie complessiva. Viceversa, le superfici superiori al mezzo metro quadrato, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente;

- d) per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo, purché non intralci la circolazione, diversamente la superficie da assoggettare sarà determinata in quella della maggior area del mezzo;
- e) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, per motivi di viabilità, decoro urbano ed architettonico, ed al fine di incentivare le ultimazioni delle opere nel minor tempo possibile, sono da considerare comunque temporanee, con applicazione della tariffa giornaliera anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni o all'anno solare. La superficie occupata e soggetta a canone viene calcolata tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico in conseguenza diretta dell'occupazione principale;
- f) per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad $\frac{1}{4}$;
- g) per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard è ridotta ad $\frac{1}{4}$ e va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, alla tariffa è applicato un aumento di $\frac{1}{4}$ ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità;
- h) per occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione;
- i) nel caso di occupazioni soprastanti il suolo con tende, ombrelloni e simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone si determina con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo;
- j) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 20%;
- k) per le occupazioni con impianti di ricarica elettrica per veicoli e/o velocipedi, il canone deve essere calcolato in base alla superficie dello spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta che rimarranno comunque nella disponibilità del pubblico.

Art.18

Esenzione del canone:

1) Sono esenti dal canone;

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato ed ad esclusione di attività direttamente correlate a tale esercizio, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 6 ore;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, purché non recanti messaggi pubblicitari;
- h) le occupazioni con elementi d'arredo (ad esempio piante ornamentali, vasi, fiori, zerbini, lanterne, lampade, lampioni) poste all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, purché non intralcino la circolazione e non vengano anche adoperati per delimitare le aree soggette a canone;
- i) le occupazioni realizzate con attrezzature e beni necessari per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del comune;
- j) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

- k) le occupazioni effettuate con balconi, le verande, i bow window, le mensole ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale ed i gradini;
- l) le occupazioni effettuate con pensiline e le fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengono pubblicità;
- m) le occupazioni con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) le occupazioni con rastrelliere per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- o)
- p) le occupazioni fino a mezzo metro quadrato;
- q) a norma dell'art.57 comma 9 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e s.m., il canone non è dovuto per i soli stalli abbinati alla ricarica di veicoli elettrici che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile;
- r) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal comune, o dagli altri soggetti di cui alla lettera a), limitatamente agli immobili destinati al raggiungimento dei fini istituzionali;
- s) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico allo scarico delle merci;
- t) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi);
- u) le occupazioni per manifestazioni organizzate da enti, associazioni o privati con il patrocinio del Comune;
- v) le occupazioni per manifestazioni in campo politico (raccolta firme per referendum...);
- w) le occupazioni effettuate per interventi di restauro finalizzate esclusivamente al recupero di elementi pittorici o architettonici di particolare pregio che contribuiscano a migliorare il decoro cittadino.

Art.19

Riduzioni e maggiorazioni del canone

- 1) Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito da tariffario con gli appositi coefficienti moltiplicatori.
- 2) Per le occupazioni temporanee, aventi durata superiore ai 30 giorni è applicata una riduzione del 50%

Art.20

Occupazione con dehor

- 1) Per la regolamentazione inerente i Dehor si rinvia al regolamento comunale in materia.

TITOLO III

Criteri di applicazione del canone per i mezzi e la diffusione di messaggi pubblicitari ed insegne

Art.21

Classificazione delle diffusione di messaggi pubblicitari, installazione di mezzi pubblicitari ed insegne, secondo tipologia e finalità

1. Le autorizzazioni, o relativa dichiarazione in deroga, ed al solo fine dell'applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di diffusione di messaggi pubblicitari o l'installazione di mezzi o insegne, secondo la seguente classificazione:
 - a) mezzi di pubblicità e diffusioni pubblicitarie varie, tra cui rientrano tutti quelli non elencati di seguito;

- b) insegne di esercizio: si definisce insegna di esercizio, ai fini dell'applicazione del canone, la scritta di caratteri la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa -sia per luce propria che per luce indiretta -o non luminosa. Per insegne di esercizio si intendono comunque quelle contenenti il nome, la ragione sociale, gli indirizzi, le descrizioni delle attività, le indicazioni generiche dei beni venduti e dei prodotti offerti, loghi, stemmi, affreschi ed immagini relative all'attività esercitata, con esclusione di marchi o prodotti specifici di terzi. Non sono considerate insegne di esercizio quelle apposte al di fuori delle sedi effettive dell'impresa, intendendo per sedi effettive i luoghi in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti;
- c) le insegne, ovvero quelle di cui al punto precedente, quando contengano anche pubblicità di altri soggetti, si definiscono insegne miste, ed al fine dell'applicazione del canone rientrano tra le insegne di esercizio quando installate nella sede dell'attività;
- d) striscioni e similari che attraversano strade e piazze;
- e) impianti a messaggio variabile;
- f) veicoli: per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Il canone è sempre commisurato con tariffa ad anno solare. Il canone non è trasferibile ad altri veicoli;
- g) pubblicità effettuata per conto proprio o altrui attraverso veicoli e/o velocipedi pubblicitari (ad esempio "Camion Vela") appositamente adibiti e circolanti nel territorio comunale. Sono considerati come dei mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici; nel caso di sosta anche per brevi periodi è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, altrimenti tali impianti verranno considerati stabili e sottoposti alla procedura autorizzatoria ed impositiva prevista per gli impianti fissi annuali;
- h) distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali depliant, volantini, manifestini e simili, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
- i) pubblicità sonora;

- j) pubblicità con proiezioni;
- k) mezzi e messaggi atti ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività, anche se riferiti ad indicazioni di pubblica utilità, purché riferiti ad attività commerciali (ad esempio frecce direzionali, preinsegne e similari);
- l) le pubbliche affissioni, di cui al titolo IV.

Art.22

Criteri e modalità di determinazione del canone

1. Criteri e modalità di determinazione del canone:

- a) per la diffusione dei messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie occupata da scritte o immagini, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
- b) per i messaggi pubblicitari non inseriti all'interno di un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura geometrica piana regolare in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;
- c) per i mezzi ed esposizioni bifacciali, ovvero a facciate contrapposte, si procede all'applicazione del canone autonomamente per ogni singolo lato, con arrotondamento indipendentemente al metro quadrato per ciascuna di esse;
- d) solo per la pubblicità effettuata attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte-retro sui carrelli della spesa o mezzi simili e qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, con applicazione dell'arrotondamento per ciascun carrello;
- e) si considerano bifacciali i mezzi e le scritte, anche alfanumeriche, il cui messaggio sia autonomamente comprensibile o comunque intuibile da entrambi i lati;
- f) nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello e/o struttura, il canone deve essere autonomamente determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo;

- g) per i mezzi e diffusioni pubblicitarie polifacciali, il canone è determinato in base alla superficie complessiva potenzialmente idonea a diffondere messaggi;
- h) per le esposizioni temporanee di manifesti, locandine, cartelli e mezzi simili, il canone previsto è quantificato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista per lo specifico coefficiente moltiplicatore per la superficie e per la durata dell'esposizione espressa in giorni;
- i) alla distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali depliant, volantini, manifestini e simili, oppure mediante persone circolanti con cartelli o mediante distributore fisso a disposizione del pubblico, si applica la tariffa per il numero di persone impiegate o numero di distributori utilizzati per i giorni di distribuzione indipendentemente dalla quantità del materiale distribuito o dalla misura dei mezzi ovvero anche se di superfici inferiori a 300 m²;
- j) all'esposizione di striscioni e mezzi simili che attraversano strade o piazze;
- k) alla pubblicità sonora la tariffa del canone è applicata a giorno per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
- l) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base all'area della superficie complessiva del mezzo stesso;
- m) per i mezzi, fascioni e simili che per caratteristiche, grafica, forma, colori, anche se privi di messaggi, rappresentino una continuità o rafforzamento di altri mezzi o messaggi o che comunque richi amino in ogni modo il soggetto passivo o la sua attività, si calcola la superficie aggiungendola, se presente, agli altri mezzi considerati;
- n) i festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione permanente tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio;
- o) la diffusione di messaggi pubblicitari tramite mezzi e strutture che per loro natura hanno delle finalità principali diverse dalla diffusione pubblicitaria (a solo titolo di esempio, tende e vetrine), la superficie impositiva è circoscritta al singolo messaggio pubblicitario purché il mezzo non si adibito nella maggior parte della sua superficie alla diffusione stessa;
- p) per mezzi, insegne e la diffusione dei singoli messaggi anche se ciascuno inferiore a 300 centimetri quadrati, esposti in connessione logica tra loro, la superficie sarà determinata in quella complessiva dei messaggi o dei mezzi;

- q) i messaggi, mezzi ed insegne aventi caratteristiche ad uso diversi o senza contiguità fisica o logica, non possono essere assoggettati al canone con calcolo della superficie complessiva;
- r) la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione superiori a 90 giorni di esposizione nello stesso anno solare, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;
- s) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuati in deroga al rilascio dell'autorizzazione, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali ai fini della tariffazione.

Art.22

Esenzione del canone

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla presentazione dei servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché ai mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività di essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- c) gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, purché di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita, esclusa qualsiasi altra limitrofa collocazione;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto nonché le tabelle

esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la sola parte in cui contengano informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;

- g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite dalle medesime norme, non superino il mezzo metro quadrato di superficie
- k) le insegne di esercizio, come definite nell'art.21, di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Al fine del calcolo dei metri quadrati, si considerano gli arrotondamenti per ciascun mezzo autonomamente identificato come insegna od insegna mista;
- l) le indicazioni relative al marchio di fabbrica, ad eccezione delle esposizioni pubblicitarie, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti;
- m) fino a 2 m² per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 ml;
- n) fino a 4 m² per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 ml e fino a 40 ml;
- o) fino a 6 m² per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore ai 40 ml;
- p) qualora la raffigurazione esuli dall'individuare un segno distintivo rappresentato dal marchio di fabbrica, troverà applicazione il canone previsto per le esposizioni pubblicitarie. Non si considerano macchine da cantiere silo e similari adoperati per la produzione dei miscelati di intonaci, malte, vernici e simili;
- q) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli di proprietà dell'impresa, utilizzati per il trasporto;

- r) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti e visibili solo all'interno degli impianti degli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. La pubblicità in tal caso è esente se esposta esclusivamente in concomitanza dell'evento sportivo considerato escludendo, comunque, dalla nozione di evento qualunque altra attività od utilizzo quali, ad esempio, gli allenamenti;
- s) non sono soggetti al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art.24

Riduzioni, maggiorazioni

- 1) Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito dal tariffario con gli appositi coefficienti moltiplicatori, come di seguito e per le esposizioni delle seguenti attività:
 - a) alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne, qualora effettuate in forma luminosa o illuminata, viene applicata una maggiorazione del 100% della relativa tariffa;
 - b) alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, superiori a 5.50 m2 viene applicata una maggiorazione del 50% dello scaglione da 1.10 a 5.50 mq;
 - c) alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne aventi dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, superiori a 8,50 mq viene applicata una maggiorazione del 100% dello scaglione da 1,10 a 5,50 mq. L'applicazione di questo coefficiente assorbe quello di cui alla lettera b) precedente;
 - d) alle diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, culturali e sportive realizzate da soggetti che non hanno scopo di lucro si applica una riduzione del 50% purché non contenenti anche pubblicità di soggetti commerciali;
 - e) alle diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio di un ente pubblico territorialmente competente nel comune, purché effettuate senza fini economici e senza l'organizzazione o partecipazione o la presenza nel mezzo di soggetti commerciali, si applica una riduzione del 50%;
 - f) alle pubblicità realizzate con spettacoli viaggianti si applica una riduzione del 50%.

Art.25

Richiesta autorizzazione

- 1) L'installazione di mezzi pubblicitari avviene mediante presentazione di apposita richiesta di autorizzazione, in bollo ai sensi di legge.
- 2) Chiunque intenda installare, modificare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie nel territorio comunale anche se la fattispecie è esente dal pagamento del canone, deve essere preventivamente autorizzato dal servizio competente previa acquisizione dei pareri/nulla osta da parte di:
 - a) Ufficio Polizia Locale ai sensi dell'articolo 23 del codice della strada (DPR 285/1992);
 - b) Ufficio Tecnico comunale se insistenti su beni appartenenti al patrimonio comunale o ricadenti in aree soggette a vincoli paesaggistici/urbanistici;
- 3) L'impianto permanente ha durata tre anni salvo rinnovo. L'impianto temporaneo non può eccedere l'evento, e comunque, non può superare i sei mesi, fatta salva la pubblicità su teli in cantieri che può protrarsi per tutta la durata dei lavori.
- 4) La richiesta potrà essere predisposta su apposito modello sul quale verranno indicati i documenti da allegare.

Art.26

Avvio del procedimento amministrativo

- 1) Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria inizia con la presentazione della domanda al Comune da inviarsi per via telematica all'indirizzo PEC del Comune.
- 2) Quando un'esposizione pubblicitaria determina anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
- 3) In deroga, come previsto dal comma 821, lett e), art. 1 della legge n. 160/20219, la domanda non è prevista al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità sui veicoli
 - c) volantini, depliant;
 - d) mezzi e esposizioni pubblicitarie all'interno dei locali o comunque non visibili da luogo pubblico;
 - e) vetrofanie temporanee;
 - f) affissioni del servizio pubblico;

- g) la pubblicità effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc..) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione ed al relativo pagamento del canone, ove non esente;
- h) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).

Termini per la definizione del procedimento amministrativo

- 1) Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande.
- 2) Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi e/o commissioni comunali, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti. Il termine è elevato a 45 giorni.
- 3) In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione, autorizzazione all'installazione o esposizione pubblicitaria.

Art.28

Conclusione del procedimento

- 1) Il servizio Tributi, ricevute le autorizzazioni rilasciate dai competenti uffici, procede alla determinazione del canone oppure a richiederne il calcolo all'eventuale Competente Concessionario per i servizi affidati in concessione, dandone comunicazione al richiedente.
- 2) Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale di natura tributaria o patrimoniale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art.29

Obblighi del concessionario

- 1) Il concessionario ha i seguenti obblighi:
 - a) rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione;
 - b) non può mutare l'uso per il quale l'autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche;

- c) mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata dell'autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza dell'autorizzazione.

Art.30

Revoca, modifica e rinuncia

- 1) L'amministrazione può revocare d'ufficio o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di autorizzazione, nei seguenti casi:
 - a) se non è stato corrisposto, anche parzialmente, il canone previsto;
 - b) se viene esposta pubblicità in misura maggiore di quella autorizzata, qualora il titolare dell'autorizzazione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - c) qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione pubblicitaria, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
- 2) Il concessionario può rinunciare all'installazione o esposizione pubblicitaria inviando una comunicazione all'ufficio competente. La sola interruzione dell'esposizione non comporta una rinuncia all'autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.

Art.31

Cause di decadenza dell'autorizzazione

- 1) Sono cause di decadenza automatica dell'autorizzazione:
 - a) il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successiva alla prima, anche non consecutive;
 - b) l'uso difforme da quello previsto nell'atto di autorizzazione di mezzi pubblicitari;
 - c) la violazione delle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione, delle norme di legge o di regolamento dettate in materia esposizione pubblicitaria che ne fanno previsione.
- 2) L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti avvisando che in difetto di pagamento entro 30 giorni, sarà automaticamente decaduto dall'autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro tale termine, l'esposizione pubblicitaria deve cessare e, ove ciò non avvenga, si considera abusiva.

Art.32

Estinzione

1. Sono causa di estinzione dell'autorizzazione:
 - a) La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare dell'autorizzazione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
 - b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del soggetto passivo;
 - c) il trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria.

Art.33

Rimozione esposizioni pubblicitarie abusive

- 1) Il Comune procede alla rimozione o copertura delle esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione.
- 2) Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 3) Il canone di cui al precedente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le esposizioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art.34

Rinnovo

- 1) Il titolare dell'autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo.
- 2) La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dal presente Regolamento.
- 3) Nella domanda vanno indicati gli estremi dell'autorizzazione che si chiede di rinnovare.
- 4) Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio dell'autorizzazione.

TITOLO IV

Le pubbliche Affissioni

Art.35

Gestione del servizio

- 1) Con decorrenza dal 01/12/2021 il Canone Unico al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine e il decoro urbano.
- 2) Il Comune, con l'istituzione del Servizio delle Pubbliche Affissioni, garantisce l'affissione a sua cura, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche o comunque prive di rilevanza economica ovvero diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 3) Per le pubbliche affissioni la tariffa è la medesima per tutte le zone del territorio comunale.

Art.36

Impianti di proprietà del Comune

- 1) La superficie minima complessiva è di 12 mq per ogni 1000 abitanti.
- 2) L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità.
- 3) Gli impianti esistenti sul territorio rispondono alle effettive esigenze attuali.
- 4) Si definisce impianto affissionale il mezzo che, per struttura e destinazione, accoglie quel tipo di messaggi costituito da manifesti, di qualunque idoneo materiale costituiti.
- 5) Si definisce impianto per le Pubbliche Affissioni quello destinato all'esclusivo utilizzo da parte del Pubblico Servizio e che è destinato da quelli utilizzati per la pubblicità a mezzo Affissione diretta.

Art.37

Tipologia

- 1) I manifesti si distinguono in:

- a) Necrologi – annunci mortuari, contenenti anche l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui avranno luogo le esequie;
 - b) necrologi – avvisi vari connessi ad eventi luttuosi (annunci mortuari ad intervenute esequie, ringraziamenti, indicazioni messe di suffragio comprese quelle di settimana e di trigesima, di anniversario e simili);
 - c) manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, diffusi nell'esercizio delle attività economiche.
- 2) Nessun annuncio dovrà coprire necrologi non ancora scaduti.
- 3) Decorso il periodo di affissione, tutti i manifesti di cui al comma 1, ove necessario, possono essere coperti o rimossi.

Art.38

Canone sul servizio affissione

- 1) Il canone è dovuto in solido a chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale lo stesso è richiesto e il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
- 2) La tariffa applicabile all'affissione dei manifesti è quella standard giornaliera (art.1 comma 827 L.190/2019) a cui viene applicato un coefficiente moltiplicatore, Il canone per le pubbliche affissioni sarà applicato per ciascun foglio di dimensione fino a cm.70X100 e per periodi di esposizione di 10 giorni, frazione o multipli.

Art.39

Riduzioni

- 1) E' applicata una riduzione del 50% del canone sul servizio pubbliche affissioni nei seguenti casi:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato e gli Enti Pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 36;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, ed ogni e non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con o senza scopo di lucro, purchè con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, come risultante da idoneo atto di volontà dei predetti Enti;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art.40

Esenzioni

- 1) Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art.41

Modalità del servizio

- 1) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico;
- 2) la durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno su richiesta del committente, il Comune od il Concessionario di cui all'art.25, comma 2, del D.Lgs. 507/93, deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
- 3) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In tal caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
- 4) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione;
- 5) Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni dal momento del versamento delle stesse;
- 6) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto, a titolo di penale per aver sottratto alle disponibilità degli utenti gli spazi prenotati e non utilizzati;
- 7) Il Comune o il Concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati ovvero coperti da affissione abusiva e, qualora non disponga di altri

esemplari dei manifesti da sostituire deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, per la durata del periodo commissionato, a sua disposizione i relativi spazi;

- 8) Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico alle commissioni;
- 9) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato conseguito il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, compatibilmente con la disponibilità degli spazi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi è dovuta la maggiorazione del Diritto.

Art.42

Materiale Pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati, sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano stati omessi i dovuti pagamenti;
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione, in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione;
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

TITOLO V

I mercati – canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree destinati a mercati anche in strutture attrezzate

Art.43

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 837 e seguenti della L.160/2019, il titolo V del presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati Comunali anche in strutture attrezzate.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 114/98 delle Leggi Regionali in materia e del Regolamento Comunale “Norme e direttive concernenti l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche – Regolamento per le aree mercatali”

Art.44

Presupposto

1. Il presente titolo disciplina i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa.
3. Le superfici da assoggettare a canone comprendono i depositi, le attrezzature e di veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio.
4. Le tariffe base da applicare sono approvate dalla Giunta Comunale.

Art.45

Criteri di determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per tipologia, per la durata del periodo di occupazione e in base alla misura giornaliera di tariffa vigente.
2. Alle occupazioni realizzate in occasione di mercati, rionali, stagionali, per gli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), è applicato un coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, è applicata una maggiorazione come da coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe.
4. Esclusivamente per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 50% come definito dal coefficiente

moltiplicatore del tariffario. Non sono considerate ricorrenti le occupazioni effettuate dagli spuntisti.

5. Sarà possibile applicare una riduzione del 35% nel caso in cui lo spuntista, con richiesta scritta di stipula di apposita convenzione, effettui il pagamento anticipato in rata unica dell'intero canone annuale. Non sarà riconosciuto alcun rimborso per la mancata occupazione del suolo pubblico.
6. Al fine dell'individuazione delle zone, si fa esplicito riferimento a quanto disciplinato dall'art. 4 del presente regolamento.

Art.46

Versamento del Canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione, qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a 300,00€. E' consentito il versamento in rate bimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/03, il 31/05, il 31/07 e il 30/09 qualora l'importo dovuto sia uguale o superiore a 300,00€.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio-consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato con versamento entro il 31 marzo di ogni anno.
4. I soggetti non titolari di concessione di posteggio (spuntisti) dovranno eseguire il pagamento del canone, commisurato alla superficie di volta in volta assegnata, contestualmente all'attribuzione del posto.

TITOLO VI

Riscossione, accertamenti,

sanzioniArt.47

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, anticipatamente al rilascio dell'autorizzazione. Qualora l'importo del canone super 1500,00 € sarà facoltà dell'Ufficio, a richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate mensili) con importi da

corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione e il pagamento della prima rata deve essere versata contestualmente al rilascio della concessione.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone è effettuato, di norma, in un'unica soluzione, con scadenza il 28 febbraio di ogni anno. Qualora l'importo del canone super 750,00€ sarà facoltà dell'Ufficio, a richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate bimestrali).
3. Il versamento del canone relativo alle concessioni e autorizzazioni rilasciate successivamente al 28 febbraio deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione stessa. Per importi superiori a 1500,00€ è ammessa la possibilità del versamento in un massimo di tre rate indicate a cura dell'ufficio.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 0,50 cent e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,50 cent.
5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art.48. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della legge 160/2019. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la stessa deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione. Per le medesime motivazioni la Giunta Comunale può stabilire ulteriori temporanee riduzioni o esenzioni del canone.

Art.48

Sanzioni e indennità

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, il Funzionario Responsabile notifica apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre gli interessi legali.
2. Alle occupazioni, alla diffusione di messaggi pubblicitari e pubbliche affissioni considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento di applicano:
 - a. per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come

temporanee le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari, che non abbiano il carattere della stabilità; in questo caso si considereranno effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

- b. le sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 3. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 49

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata mediante gli strumenti di legge al tempo vigenti. In particolare mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e ss.mm.ii.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Si applicano le procedure del Regolamento generale delle Entrate del Comune.

Art. 50

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza motivata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a Euro 12,00, al netto degli interessi maturati.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Art. 51

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 52

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del presente Regolamento non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 53

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD") e ss.mm.ii.

Art. 54

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2021.

ALLEGATO A

CATEGORIA PRIMA:

Via degli Abeti
Via Acqua Saporita Via Airali Via D. Alighieri
Via Andrea Borgia V
ia Barge (fino incrocio con Via S. Maurizio) Via
C. Battisti
Via Belvedere
Via Teologo Don Bertero Via Domenico
Bertone Via delle Betulle
Piazza Don Bianco
Via Bibiana (fino incrocio con Via Maddalena
e poi da incrocio con Via Madonna del Rosario
fino a incrocio con Via Fornace)
Via del Borgo Piazza Caduti
Via Campiglione (fino nuovo campo sportivo)
Via Campo Sportivo
Via G. Carducci
Via Cargiour Via dei Castani
Via Cavalieri di Vittorio Veneto
Via Cave (fino incrocio con Via Morelli e poi
dal Cimitero del Villar fino incrocio con Via
Pelagallo e poi dal n. civico 580 fino incrocio
con Via Acqua Saporita)
Via Cavour (fino incrocio con Via Marghera)
Via Pompeo Colajanni
Via Col del Vallone Via Confraternita Via
Creus
Via Cuneo
Via A. De Gasperi Via Leletta D'Isola Via A.
Diaz
Via del Disperso
Piazza Divisione Alpina Cuneense Via L.
Einaudi
Via dei Faggi Via Fonte Clat Via U. Foscolo
Piazza Friulana Via G. Garibaldi
Via C. Genovesio Via Genzianella
Via Giovanni XXIII Via dei Larici
Via G. Leone Via G. Leopardi
Via Madonna del Rosario Via Madonnina

Piazza I° Maggio Corso Malingri Via B.
Marconetto Via G. Marconi
Piazza Martiri della Libertà Via Martiri della
Liberazione Via G. Matteotti
Via Miravalle Via Morelli
Via Panoramica della Resistenza Via
Pascherò
Via G. Pascoli
Via Pelagallo (sino al n. 10) Via S. Pertini
Via F. Petrarca Via Pinerolo Via della Pineta
Via Don G. Poetto Via del Pret
Via G. Puccini
Piazza della Repubblica Viale Rimembranza
Via Roc del Duc Via Roc del Trun Via dei
Rododendri Via Roma
Via G. Rossini Via Rucas Piazza Rucas Via
Rumella
Via Santa Barbara Via Santa Cecilia
Via San Defendente (primi 200 metri) Via San
Giorgio
Piazza San Giovanni Piazza San Pietro Via
del Santuario Via G. Saragat
Via Scuole Nuove Corso Stazione Via Stelle
Alpine
Piazza 30 Dicembre 1943 Via Verdi
Via Villaretto Via delle Viole
Corso Vittorio Emanuele III Largo XXIV
Maggio

CATEGORIA SECONDA:

Via Airetta

Via Balma Oro Via Balmella

Via Barge (da incrocio con Via San Maurizio in poi) Via Barrata

Via Bassa Via Basse

Via Basserotto Via Bergera Via Bearlassa Via dei Bertoni Via Biacana

Via Bibiana (per i tratti non compresi nella cat. 1[^]) Via Borgia

Via Bosco Rocche Loc.tà Brusch

Via Brusch Via Budinera Via Cacherano

Via Campiglione (dopo campo sportivo nuovo) Via Canavera

Via Caramagnina Via Carignano Via Castello

Via Cave (per i tratti non compresi nella cat.1[^]) Via Cavour (dopo incrocio con Via Marghera) Via Colomba

Via Comba Via Crosa

Via Fontana Murtis Via dei Formenti Via Fornace

Via Franchi Via Gaia Via Garigo Via Gerbidi Via Lisdero

Via Maddalena Via Marghera Via Martra

Via Maurina Via Minette Via Mogliane Via Olmetto Via Palazzo Via Paparella

Via Pelagallo (dopo il n. 10) Via Pietralarga

Via Pilone Rio Via Pravallino Via Resiassa

Via Rocche dei Corvi Via Rossano

Via Ruscassi Via Sant'Anna

Via San Bernardo

Via San Defendente (dopo i primi 200 metri) Via San Maurizio

Via San Paolo I[^] Via San Paolo II[^]

Via Santuario Madonna della Neve Via Serra

Via Termine Via Toia

Via Traversale Ripoiria Via Truna

Via Turle

**CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE
PER LE AREE E SPAZI MERCATALI**

TARIFFA CANONE UNICO

Tariffe Standard

Classificazione del Comune ai sensi della L.160/2019	Tariffa standard annuale a mq	Tariffa giornaliera a mq
Comuni fino a 10.000 abitanti	€ 30,00	€ 0,60

Classificazione del Comune ai sensi della L.160/2019	Tariffa ad Utenza	Minimo
Comuni fino a 10.000 abitanti	€ 1,50	€ 800,00

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI

TIPO	DIMENSIONE	COEFFICIENTE	TARIFFA A MQ
Opaco-monofacciale	Da 0 a 5,5	0,46	€ 13,65
Opaco-monofacciale	Da 5,5 a 8,5	0,68	€ 20,46
Opaco-monofacciale	Da 8,51	0,92	€ 27,30
Opaco-bifacciale	Da 0 a 5,5	0,92	€ 27,30
Opaco-bifacciale	Da 5,5 a 8,5	1,36	€ 40,92
Opaco-bifacciale	Da 8,51	1,84	€ 54,60
Luminosa	Da 0 a 5,5	0,92	€ 27,30
- monofacciale			
Luminosa	Da 5,5 a 8,50	1,36	€ 40,92
- monofacciale			
Luminosa	Da 8,51	1,84	€ 54,60
- monofacciale			

Luminosa - Bifacciale	Da 0 a 5,5	1,84	€ 54,60
Luminosa - Bifacciale	Da 5,5 a 8,50	2,72	€ 81,84
Luminosa - Bifacciale	Da 8,51	3,68	€ 109,20
Pubblicità sui veicoli	Da 0 a 5,5	0,46	€ 13,65
Pubblicità sui veicoli	Da 5,5 a 8,5	0,68	€ 20,46
Pubblicità sui veicoli	Da 8,51	0,92	€ 27,30
Pubblicità sui veicoli adibiti a trasporto inferiore ai 30 quintali		1,65	€ 49,50
Pubblicità sui veicoli adibiti a trasporto superiore ai 30 quintali		2,48	€ 74,40

Pubblicità sonora	Al giorno a punto di diffusione	12,5	€ 7,50
Striscioni	A giorno per mq	1,27	€ 0,76
Pubblicità nAEREOMOBILI	Al giorno		€ 50,00
Volantini	Per persona per giorno	3,4	€ 2,04

PUBBLICHE AFFISSIONI

TIPO	DIMENSIONE	COEFFICIENTE	TARIFFAA UNITA'
Singolo Manifesto fino a 10 giorni	Fino a 35X50	1,72	€ 1,03
Singolo Manifesto fino a 15 giorni	Fino a 35X50	2,24	€ 1,34
Singolo Manifesto fino a 20 giorni	Fino a 35X50	2,75	€ 1,65
Singolo Manifesto fino a 25 giorni	Fino a 35X50	3,26	€ 1,96
Singolo Manifesto fino a 30 giorni	Fino a 35X50	3,78	€ 2,27
Singolo Manifesto fino a 10 giorni	70X100	2,59	€ 1,55
Singolo Manifesto fino a 15 giorni	70X100	3,35	€ 2,01
Singolo Manifesto fino a 20 giorni	70X100	4,13	€ 2,48
Singolo Manifesto fino a 25 giorni	70X100	4,9	€ 2,94
Singolo Manifesto fino a 30 giorni	70X100	5,69	€ 3,41

Singolo Manifesto fino a 10 giorni	100X140	5,17	€ 3,10
Singolo Manifesto fino a 15 giorni	100X140	6,72	€ 4,03
Singolo Manifesto fino a 20 giorni	100X140	8,27	€ 4,96
Singolo Manifesto fino a 25 giorni	100X140	9,83	€ 5,89
Singolo Manifesto fino a 30 giorni	100X140	11,38	€ 6,82
TARIFFA D'URGENZA: Tariffa di affissione maggiorata del 10% con un minimo di 25,82 € per ogni ordine di affissione oltre la tariffa unitaria di tutti i manifesti in affissione			
LOCANDINE			
Durata minima un mese		1,38	0,83
Sconto del 50% per associazioni senza scopo di Lucro			

Il totale da pagare è arrotondato per difetto o eccesso all'Euro come specificato nell'art. 47

COSAP TEMPORANEA

	Zona 1		Zona 2
TIPO	Coefficiente	Tariffa a mq	Coefficiente
Occupazione Temporanea	2,20	1,32 €	1,50
Occupazione Temporanea Edilizia	0,90	0,52 €	0,6
Occupazione temporanea con sensibile riduzione della viabilità	3,10	1,84 €	2,10
Occupazione temporanea edilizia e sensibile riduzione viabilità	1,25	0,73 €	0,85
Occupazione con distributori di carburanti	1,10	0,66 €	0,75
Occupazioni industriali artigianali, commerciali, professionali e di servizi	0,30	0,18 €	0,19

Occupazione temporanea	0,45	0,27 €	0,30
sovrastante il suolo			
Occupazione temporanea sottostante il suolo	0,22	0,132 €	0,15
Occupazione temporanea commercio in aree pubbliche	0,77	0,46 €	0,52
Occupazione temporanea per pubblici servizi a rete	1,10	0,66 €	0,75
Occupazione temporanea spettacoli viaggianti, manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive	0,45	0,132 €	0,15

	Zona 1	Zona 2
	OCCUPAZIONI AREE MERCATALI	
Occupazione area non attrezzata	1,75	1,05 €
Occupazione area attrezzata	2,20	1,32 €
	Tariffa giornaliera	
Occupazione sino a mq. 30 effettuate nell'ambito mercatale dai commercianti abilitati saltuariamente. Tariffa giornaliera per la durata del mercato	11,60	7,00 €
Occupazioni superiori a mq. 30 effettuate nell'ambito	23,30	14,00 €

	Zona 1		Zona 2
mercatale dai commercianti abilitati saltuariamente. Tariffa giornaliera per la durata del mercato			
Occupazione da 0 a 25 mq effettuate nell'ambito fieristico dai commercianti abilitati saltuariamente	18,30	11,00 €	
Occupazione da 26 a 35 mq effettuate nell'ambito fieristico dai commercianti abilitati saltuariamente	28,35	17,00 €	
Occupazione da 36 mq in poi effettuate nell'ambito fieristico dai commercianti abilitati saltuariamente	33,35	20,00 €	
	PER LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO SUPERIORI A 30 GIORNI VI SARA' UNA DIMINUZIONE DEL 50% DEL CANONE		

	ZONA 1		ZONA 2
TIPO	Coeff.	Tariffa a mq	Coeff.

Occupazione permanente del suolo pubblico

0,72	21,60 €	0,63	18,90€
------	---------	------	--------

Occupazione annuale del soprassuolo/sot to suolo

0,36	10,80	0,18	5,40€
------	-------	------	-------

Occupazione permanente distributori di carburante

1,28	38,40 €	0,64	19,20€
------	---------	------	--------

Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico

0,22	6,60 €	0,12	3,60€
------	--------	------	-------